

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1497

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VIETRI, ALMICI, AMICH, AMORESE, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CANNATA, CERRETO, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, DI MAGGIO, DONDI, FRIJIA, GIORGIANNI, LAMPIS, LANCELOTTA, LOPERFIDO, MACCARI, MAIORANO, MANTOVANI, MARCHETTO ALIPRANDI, MORGANTE, PADOVANI, POLO, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, GAETANA RUSSO, SCHIANO DI VISCONTI, URZÌ, VINCI, ZURZOLO

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari di laurea in medicina e chirurgia

Presentata il 18 ottobre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, è stata introdotta in Italia la programmazione a livello nazionale degli accessi ad alcuni percorsi di formazione universitaria, tra i quali i corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria.

Secondo la normativa in questione, il calcolo del numero di posti disponibili a livello nazionale per tali corsi di laurea deve essere effettuato ogni anno, oltre che in base alle informazioni fornite dal Mini-

sterio della salute in relazione al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale (SSN), anche tenuto conto di alcuni parametri forniti dagli atenei al Ministero dell'università e della ricerca, quali i posti nelle aule, la disponibilità di attrezzature e di laboratori scientifici, di personale docente e tecnico e dei servizi di assistenza e di tutorato.

In conseguenza della determinazione del numero massimo di studenti che possono essere ammessi alle facoltà di cui alla citata legge, l'articolo 4, comma 1, della legge medesima prevede che «L'ammissione ai corsi [...] è disposta dagli atenei previo

superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi [...] ».

Sin dalla sua istituzione, il cosiddetto « numero chiuso » ha suscitato un ampio dibattito tra chi ne sostiene la necessità e l'opportunità e chi invece lo contesta. Nello specifico, numerose critiche si sono da sempre incentrate sul tipo di prova impiegata per effettuare la selezione, « colpevole » secondo i più di non selezionare davvero i più meritevoli.

In seguito all'approvazione della legge n. 264 del 1999 ha, infatti, cominciato a prendere piede un meccanismo distorto, in virtù del quale gli studenti esclusi, nella speranza di riuscire a superare il test per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni successivi, si sono iscritti a corsi di laurea con programmi simili all'unico scopo di sostenere gli esami presenti in entrambi i piani di studio per poi farli convalidare una volta avuto accesso al citato corso di laurea. Altri studenti hanno utilizzato lo strumento del ricorso alla giustizia amministrativa mentre altri ancora hanno dato luogo a un vero e proprio « turismo formativo » verso Paesi come la Spagna, la Bulgaria, la Romania o la Croazia, nei quali i nostri giovani alloggiano, mangiano, vivono, acquistano libri e frequentano corsi accessori, costretti a vivere come fuori sede quando l'Italia, a ben vedere, avrebbe tutte le potenzialità di fungere da *hub* universitario per gli studenti euro-mediterranei.

Gli studenti che, per via della necessità di espletare delle prove che paiono peraltro non idonee a verificarne le effettive capacità e motivazioni, non riescono ad accedere ai percorsi di studi prescelti, si trovano dunque molto spesso costretti a ripiegare su altre facoltà o addirittura a trasferirsi in un altro Stato, il che dimostra che il sistema non rispetta appieno il dettato costituzionale laddove prevede il carattere universale del diritto allo studio.

Questa situazione ha favorito, per di più, la nascita di un vero e proprio mercato dei test d'ingresso, fatto di costosissimi corsi

di preparazione al concorso di ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia, sostenibili solo da coloro che possono permettersi di affrontare spese così ingenti, conducendo in tal modo all'odiosa e discriminatoria distinzione tra studenti di serie A e di serie B nell'accesso alla formazione universitaria.

Nel tentativo di porre rimedio a una situazione grottesca, come quella che si è descritta, e di dare maggiori *chance* a tutti gli studenti, negli ultimi anni si è deciso di consentire l'accesso al concorso in questione anche durante la frequenza della scuola secondaria. Il risultato complessivo di questa operazione è stato tuttavia disastroso.

D'altro canto, però, è pur vero che l'accesso libero alle facoltà di medicina e chirurgia pregiudicherebbe la qualità della didattica e non risponderebbe alla necessità di concordare il numero di medici formati in base alle reali esigenze del SSN. La formazione di ciascuno studente di medicina e chirurgia, infatti, ha per l'ateneo un costo circa dieci volte superiore alla retta pagata e per ricevere una formazione di qualità è necessaria la frequenza. L'immatricolazione di tutti gli studenti non consentirebbe di garantire la frequenza obbligatoria, indispensabile per assicurare la buona formazione dei futuri medici. Un numero non controllato di iscritti inciderebbe, quindi, negativamente sui parametri qualitativi dei corsi di laurea e, di conseguenza, sulla preparazione degli studenti e dei futuri medici.

Si pone, pertanto, la necessità di configurare un sistema che, facendo salva l'esigenza di prevedere un numero programmato di studenti da ammettere ai corsi, riesca davvero a premiare i più meritevoli e i più motivati, senza però pregiudicare coloro che non riescono a superare il test d'ingresso.

Questo è quanto avviene, ad esempio, nel caso del modello di selezione francese, secondo il quale gli studenti possono liberamente iscriversi al primo anno della facoltà di medicina, ma poi, dopo una valutazione di fine anno sul loro rendimento effettivo, la possibilità di accedere al se-

condo anno è riconosciuta solo a coloro che abbiano conseguito i risultati migliori. È facile riscontrare la difficoltà oggettiva in cui, secondo questo modello, verrebbe a trovarsi chi rimane escluso, il quale avrebbe impegnato un intero anno inutilmente, perdendo delle *chance* preziose rispetto ai propri coetanei.

Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende riformulare le regole per l'accesso alle facoltà di medicina e chirurgia, costruendo un sistema che garantisca a tutti di potersi confrontare alla pari, partendo dagli stessi blocchi di partenza, e di essere giudicati sulla base del proprio effettivo merito e delle proprie motivazioni.

Più in particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999, escludendo che l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia avvenga secondo le modalità previste dalla medesima disposizione e, dunque, «previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi».

L'articolo 2 introduce, dopo l'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, il nuovo articolo 4-bis.

Il comma 1 della nuova disposizione regola l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, prevedendo la libera iscrizione al primo semestre di studio.

I commi 2 e 3 stabiliscono l'arco temporale di erogazione delle lezioni del primo semestre unico — prevedendo che si tengano tra il 1° settembre e il 1° dicembre di ogni anno accademico — e fissano entro il 30 giugno di ogni anno il termine per la presentazione della apposita istanza di iscrizione ai corsi.

I commi 4 e 5 regolano il caso della doppia immatricolazione.

Il comma 6 regola le materie d'insegnamento del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1, prevedendo che i programmi siano stabiliti dal Ministero

dell'università e della ricerca con apposito decreto e condivisi da tutti gli atenei, così da assicurare a tutti gli studenti la medesima formazione ai fini del superamento del test. Si tratta di materie in parte propedeutiche, come la fisica medica, ma in parte già professionalizzanti, come l'anatomia, il che potrebbe aiutare gli studenti a orientarsi e comprendere se il tipo di studio scelto sia o meno consono alle proprie aspettative e aspirazioni.

I commi 7 e 8 disciplinano le modalità di erogazione dei corsi del primo semestre unico, prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per determinare il programma dei corsi del primo semestre unico nonché stabilendo che le lezioni frontali possano essere erogate anche a distanza e mediante la collaborazione degli atenei telematici e che per le esercitazioni di anatomia siano richieste lezioni in presenza, al fine di salvaguardare la qualità dell'insegnamento pratico anatomico.

Il comma 9 disciplina l'accesso al secondo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1, prevedendo, in estrema sintesi, che a dicembre e a gennaio di ogni anno gli studenti possono partecipare a due prove nazionali di accesso al secondo semestre dei richiamati corsi di laurea. Tali prove sono le medesime per tutti gli atenei e vengono erogate contemporaneamente, secondo le modalità previste dal Ministero dell'università e della ricerca, vertendo sulle discipline oggetto di studio durante il primo semestre unico.

I candidati che, in accordo al fabbisogno nazionale comunicato dal Ministero della salute, rientrano nelle graduatorie finali in una posizione utile a tal fine, possono accedere al secondo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1.

Il comma 14, infine, prevede che il mancato pagamento di tasse universitarie o la mancata acquisizione di crediti formativi universitari (CFU) per tre anni complessivi o per due anni consecutivi costituiscono causa di decadenza dai richiamati corsi di laurea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo le parole: « L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del corso di laurea in medicina e chirurgia, ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. — 1. L'iscrizione al primo semestre unico dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria è libera, senza la possibilità di prevedere alcuna restrizione a livello locale.

2. I corsi del primo semestre unico sono erogati in un arco temporale compreso tra il 1° settembre e il 1° dicembre di ciascun anno.

3. Gli studenti che intendono frequentare i corsi di cui al comma 1 presentano apposita domanda di iscrizione presso l'ateneo che li organizza, entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Ai medesimi studenti non è preclusa la possibilità di iscriversi a un altro corso di laurea durante lo stesso semestre.

5. In caso di doppia immatricolazione, l'iscrizione ai corsi di cui al comma 1 è gratuita e gli studenti iscritti sono esonerati dalla frequenza del secondo corso di laurea, esclusivamente per la durata del primo semestre.

6. Sono materie d'insegnamento dei corsi del primo semestre unico le seguenti discipline:

- a) fisica medica;
- b) elementi di biologia cellulare e istologia;
- c) principi di anatomia umana.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il programma dei corsi del primo semestre unico, con specificazione dell'ammontare dei crediti formativi universitari (CFU) da attribuire alle singole discipline, cui i regolamenti didattici di ogni ateneo si uniformano.

8. Ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alle modalità di erogazione dei corsi, le lezioni frontali da tenersi durante il primo semestre unico possono essere erogate a distanza, fatte salve le esercitazioni in materia di anatomia umana, le quali sono svolte in presenza e organizzate in gruppi, al fine di evitare problemi di sicurezza e di insufficienza delle aule, nonché per garantire a tutti la fruizione dei medesimi contenuti didattici. Gli atenei tradizionali possono avvalersi della collaborazione degli atenei telematici.

9. Il test nazionale di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 si svolge ogni anno attraverso l'espletamento di due prove, una da tenersi nella seconda metà di dicembre e l'altra nella prima metà di gennaio. Entro il 1° dicembre di ciascun anno il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce il giorno, l'ora e i contenuti delle due prove, che sono le medesime per tutti gli atenei. Tali prove sono articolate in quiz a risposta multipla vertenti sulle materie di cui al comma 6 e sui programmi ministeriali sulla base dei quali sono stati erogati i corsi del primo semestre unico. All'esito delle prove vengono stilate due graduatorie nazionali, una per ciascun corso di laurea. Le graduatorie stabiliscono il numero degli studenti idonei a proseguire gli studi in relazione al fabbisogno nazionale concordato annualmente con il Ministero della salute. La graduatoria finale redatta all'esito della prova di gennaio tiene conto del migliore risultato ottenuto da ogni studente in entrambe le prove. Ciascuno studente può concorrere per entrambe le graduatorie.

10. Ciascuna prova d'esame è costituita in modo tale che per ogni blocco di domande relative alle singole materie di cui al

comma 6 possa essere indicato un voto espresso in trentesimi. La somma dei voti relativi a ciascuna sezione del test costituisce il risultato finale della prova. Ai candidati viene altresì sottoposto un test di autovalutazione psico-attitudinale anonimo, obbligatorio e non oggetto di valutazione.

11. Ciascuno studente può indicare una sede preferenziale, oltre quella ove ha sede l'ateneo organizzatore del corso frequentato, ai fini dell'eventuale prosecuzione dei corsi di laurea di cui al comma 1. A parità di punteggio, la residenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla sede prescelta.

12. Gli studenti risultati idonei in una posizione di graduatoria utile a proseguire gli studi possono accedere alla frequentazione del secondo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1. Agli altri studenti l'accesso alla frequentazione del secondo semestre dei medesimi corsi di laurea è precluso. Nel caso in cui abbiano optato inizialmente per la doppia immatricolazione, essi possono proseguire gli studi nel corso di laurea diverso a cui sono già iscritti.

13. A tutti gli studenti di cui al comma 12 è riconosciuto il superamento dei corsi integrati, se superati con la votazione minima di 18/30, come indicata dalla relativa sezione del test nazionale di cui ai commi 8 e 9, con i relativi CFU.

14. In caso di mancato pagamento delle tasse universitarie o di mancata acquisizione di CFU per tre anni complessivi o per due anni consecutivi, gli studenti iscritti decadono dai corsi di laurea di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di riconoscimento dei CFU acquisiti nel contesto di altri corsi di laurea ».

PAGINA BIANCA



19PDL0057330